
**avviso di procedimento per apposizione di vincoli preordinati all'esproprio
(pubblicazione del 17.05.2006)**

Osservazione n° 3

prot. n° 26605 del 14.06.2006

Richiedente: Bendoni Daniele

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica, il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione NON MERITEVOLE DI ACCOGLIMENTO, specificando quanto segue:

- costituisce obbligo di legge per l'Ente pianificatore la previsione di adeguate dotazioni di standard pubblici a servizio dei centri abitati (vedi D.M. n° 144/1968), né al riguardo assume alcun rilievo la presenza di posti auto privati di pertinenza degli edifici residenziali;
- la porzione di terreno, sia per le sue dimensioni che per la sua collocazione (all'ingresso dell'abitato per le provenienze da nord ed in prossimità dell'edificio scolastico), risulta idonea alla realizzazione di un parcheggio pubblico a servizio dell'abitato di Rinaldi;
- la destinazione ed il dimensionamento in esame si palesa indispensabile per il raggiungimento di adeguate dotazioni di standards urbanistici atti a garantire agli assetti insediativi i livelli di qualità e di funzionalità previsti dal vigente Piano Strutturale (vedi art. 61 delle rispettive Norme).

Riguardo ai rilievi formulati dall'osservante in merito al vincolo preordinato all'esproprio, cui risulta assoggettata l'area in questione, si specifica inoltre:

- nella porzione di terreno di cui trattasi sono consentiti *"interventi nel sottosuolo da parte del soggetto privato avente titolo, (...) purché vengano contestualmente realizzate nel soprasuolo le attrezzature e/o i servizi pubblici e/o di interesse pubblico previsti dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le infrastrutture di collegamento tra i livelli. Per i manufatti realizzati dal privato in sottosuolo (...) sono ammesse destinazioni (...) quali autorimesse, box-auto, depositi (...)"* (art. 98 punto 5 lettera a delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico adottato). Lo stesso dicasi per la disciplina contenuta nel previgente P.R.G.C., approvato con Delib. C.R.T. n° 160/1991 (si veda in proposito l'art. 39 delle N.T.A.), che parimenti consentiva al privato interventi nel sottosuolo, ferma la destinazione pubblicistica (quantomeno in soprasuolo) del bene. La destinazione di cui trattasi, pur reiterata, non deve accompagnarsi a previsione di indennità: si vedano a riguardo le sentenze della Corte Costituzionale 20 maggio 1999, n° 179, e del T.A.R. della Toscana, I^a Sezione, nn° 1597, 1604 e 1629 dell'11.07.2000.